



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676382

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Pec: comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it

ORDINANZA SINDACALE N. *P15/Res.* DEL *20/07/2018*

Oggetto: Divieto sosta e rimozione natanti in P.zza Dogana a Marina di Ragusa.

Il Sindaco

PREMESSO che è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche ed altresì di promuovere un'immagine curata del litorale nella stagione estiva periodo di maggior afflusso turistico;

CONSIDERATO che le operazioni di pulizia degli arenili pubblici di competenza del Comune, sono state ostacolate e limitate dalla presenza di materiale depositato e/o abbandonato sulle spiagge a libera fruizione, di seguito indicato: natanti, relitti di natanti, argani in disuso, corde, ormeggi e accessori vari per la pesca e/o altro materiale vario, tra l'altro, il perdurare di questo stato di cose riduce sicuramente l'utilizzo della spiaggia nonché potrebbe creare una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza e l'igiene dei luoghi in parola;

RAVVISATA pertanto la necessità di porre in essere tutte le misure atte a garantire l'utilizzo della spiaggia per tutto il periodo necessario nonché a promuovere un'immagine curata della costa ragusana;

PRESO ATTO, in particolare, che durante le attività di pulizia degli arenili, si è accertato che sull'arenile di P.zza Dogana a Marina di Ragusa sono stati depositati natanti e il materiale necessario al loro varo che creano problemi anche di natura igienico – sanitario in quanto al loro interno vengono depositati rifiuti;

DATO ATTO che i predetti natanti essendo privi di targhe e/o elementi tecnici di identificazione non consentono identificazione dei proprietari ed in generale dei titolari di diritti domenicali;

VISTO il codice dell'ambiente;

VISTO l'art. 49 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 ed il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione delle seguenti misure, si dispone quanto segue:

ORDINA

Che i proprietari, gli usufruttuari o comunque coloro che godono dell'utilizzo a vario titolo dei suddetti natanti e i possessori di corde, ormeggi e accessori vari per la pesca e/o di qualsiasi altro materiale depositato sull'arenile pubblico di fronte a P.zza Dogana a marina di Ragusa dovranno provvedere **entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza** alla loro rimozione.

Trascorso il predetto termine, da intendersi in modo perentorio, i natanti rimossi saranno trasportati presso idonea area di deposito (idonei locali o deposito giudiziario) e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione, 2° comma¹, a coloro che ne dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1161 CdN ove ricorrano i presupposti².

Gli scafi ed oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla loro rottamazione.

Decorsi 30 (trenta) giorni dal loro deposito ed in assenza di richiesta di restituzione dell'avente diritto, si procederà allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi.

DISPONE

L'affissione di copia del presente provvedimento:

- lungo l'arenile di P.zza Dogana a marina di Ragusa;
- all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa;

La trasmissione della presente:

Al Comando Polizia Municipale - Sede

E per opportuna conoscenza:

Capitaneria di Porto di Pozzallo

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 20-07-2018.....



Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassi

¹ **Art. 1164, comma 2 - Inosservanza di norme sui beni pubblici**

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

² **Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata**

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.